



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

scheda di dettaglio parere

visualizza i dati del parere >

Estremi nota parere

Protocollo 7861

Data 14/03/2014

Estremi quesito

Anno 2014

trimestre I

Ambito ORDINAMENTO GENERALE

Materia amministratori

Oggetto Incompatibilità del consigliere comunale.

Massima

La circostanza che un incarico professionale, affidato dall'ufficio comune di una associazione intercomunale al consigliere comunale di uno dei comuni associati, venga da costui svolto nei confronti di tutti i Comuni appartenenti all'associazione e, quindi, anche per il Comune presso cui esercita il proprio munus, comporta un potenziale conflitto di interessi tra i due ruoli dallo stesso ricoperti: quello di soggetto controllato, in relazione all'incarico professionale conferitogli e quello di controllore in relazione alla propria appartenenza all'organo consiliare del Comune, con il conseguente sorgere della causa d'incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2 del d.lgs. 267/2000 .

Funzionario istruttore	BARBARA ZANESSI 0432/555720 BARBARA.ZANESSI@REGIONE.FVG.IT
-------------------------------	--

Parere espresso da	SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
---------------------------	---

Testo completo del parere	<p>Il Comune chiede di conoscere se sussistano cause di incompatibilità nel caso in cui al consigliere di un Comune, partecipante a un'associazione intercomunale, venga affidato, con procedura aperta, da un Ufficio comune dell'associazione, un incarico professionale da svolgersi presso i comuni associati.</p> <p>Esaminato il quadro normativo di riferimento e sentito il Servizio elettorale, si formulano le seguenti considerazioni.</p> <p>In relazione alla situazione prospettata dall'Ente istante, rilevano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).</p> <p>Tale comma prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: '2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia [...]'. Nel caso in esame, l'incarico professionale affidato al consigliere può essere ricondotto alternativamente ai 'servizi' o agli 'appalti' contemplati dalla citata norma.</p> <p>Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, nella Sentenza n. 550 del 16-01-2004, la ratio della causa di incompatibilità di cui all' articolo 63, comma 1, n. 2 del TUEL 'risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità'.</p> <p>In altri termini, la norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare</p>
----------------------------------	--

all'ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di una posizione di conflitto di interessi.

Pertanto, deve sussistere una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva; la seconda, di natura oggettiva.

È necessario, innanzitutto, che il soggetto - in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva - rivesta una di quelle qualità indicate dalla legge. Come rilevato dalla giurisprudenza nella sentenza citata, tale condizione può essere integrata anche in ipotesi di esercizio di una professione intellettuale; il secondo requisito consiste nel fatto che il soggetto sia parte in servizi o appalti, assunti nell'interesse del comune.

La circostanza che l'incarico professionale in argomento venga svolto nei confronti di tutti i Comuni appartenenti all'associazione intercomunale[1] in parola e, quindi, anche per il Comune presso cui il consigliere esercita il proprio munus, comporta un potenziale conflitto di interessi tra i due ruoli dallo stesso ricoperti: quello di soggetto controllato, in relazione all'incarico professionale conferitogli e quello di controllore in relazione alla propria appartenenza all'organo consiliare del Comune, con il conseguente sorgere della causa d'incompatibilità prospettata.

[1] Nelle associazioni intercomunali, costituite ai sensi dell'articolo 22 della lr 1/2006, prive di personalità giuridica, l'ufficio comune svolge le funzioni pubbliche in luogo dei comuni associati che ne rimangono titolari.

d.lgs. 267/2000, art. 63

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

consulenza.aall@regione.fvg.it

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.
